



Comune di Visso

Provincia di Macerata



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

CUP: E62F17001120001

CIG: 7510748153



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. CRISTIANO FARRONI

L'Impresa Esecutrice



**Consorzio Stabile
Grandi Lavori S.c.r.l.**

CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.
Indirizzo: Zona Ind.le snc
85038 SENISE (PZ)
TEL 0973584141



Integrazione delle prestazioni specialistiche:
Ing. DINO BONADIES
Progettazione strutture:
Ing. VALERIO MASTROIANNI
Ing. MATTIA PROCACCI
Progettazione Impianti elettrici e speciali:
Ing. M. GABRIELA SORCI
Progettazione Impianti meccanici a fluido:
Ing. LUIGI SPINOZZI
Ing. MARCO GALAZZO

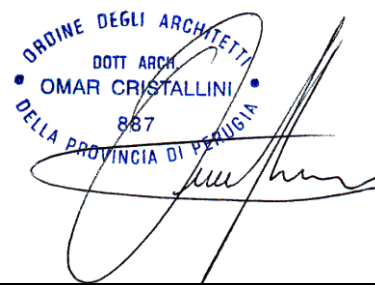
Progettazione antincendio:
Ing. NUMA TONDINI
Geologia e geotecnica:
Dott. Geol. STEFANO PIAZZOLI
Idraulica, sottoservizi e interferenze:
Ing. DANIELE AZZAROLI
Aspetti archeologici:
Dott. MARCO MENICHINI
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:
Ing. LUIGI IOVINE



BULFARO

Il Progettista:

Il Direttore dei Lavori



PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Elaborato SC0011		pratica 18018_DAG	INTEGRAZIONE DEL PSC IN ATTUAZIONE PROTOCOLLI COVID-19 - ART. 100 D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008			
		Identificativo DAG_5rc102a				
A	FEBBRAIO 2021	PRIMA EMISSIONE	IOVINE	IOVINE	CRISTALLINI	BONADIES D.
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

Questo documento è di proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E CSP
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA
NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA
COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE A VISSO

Perizia di Variante n. 1

**Integrazione del PSC in attuazione protocolli COVID-19 - Art. 100
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008**

DAG_5rc102a_Integrazione
PSC.doc

Data: febbraio 2021

Pag. 2 di 26

LAVORI: Sisma 2016 - Ordinanze CDPC n. 408/2016 e n. 489/2017 - Realizzazione delle strutture di emergenza necessarie a garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive a Visso in loc. Il Piano – STRALCIO I

CIG: 7860161A0B

CUP: E62F17001120001

IMPRESA: CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.
C.F. e P. I.V.A. 04490850653
Piazza del Popolo n.18 – 00187 ROMA
attraverso la mandataria consorziata BULFARO S.P.A.
C.F. e P. I.V.A. 01178170765
Zona Ind.le snc - 85038 SENISE (PZ)

CONTRATTO: Rep. N. 38.395 Raccolta n. 16.333 del 20.09.2019;

IMPORTO CONTATTUALE: € 3.866.255,63 di cui € 3.794.542,69 per lavori compensati “a corpo” ed € 71.712.94 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Cristiano Farroni

DIRETTORE DEI LAVORI: arch. Omar Cristallini

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Ing. Luigi Iovine

* * *

1^a PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

* * *

**INTEGRAZIONE DEL PSC IN ATTUAZIONE PROTOCOLLI COVID-19 -
ART. 100 D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008**



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E CSP
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA
NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA
COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE A VISSO

Perizia di Variante n. 1

**Integrazione del PSC in attuazione protocolli COVID-19 - Art. 100
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008**

DAG_5rc102a_Integrazione
PSC.doc

Data: febbraio 2021

Pag. 3 di 26

INDICE

1. RISCHIO CONTAGIO COVID-19.....	4
1.1 DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE.....	4
1.1.1 <i>Aspetti Generali</i>	4
1.1.2 <i>Sintomatologia</i>	5
1.1.3 <i>Trasmissione</i>	5
1.1.4 <i>Trattamento</i>	6
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	6
1.3 MISURE DI CARATTERE GENERALE	8
1.4 INFORMAZIONE	9
1.4.1 <i>Ingresso del cantiere</i>	11
1.4.2 <i>Aree accessibili ai soli fornitori esterni al cantiere</i>	12
1.4.3 <i>Luoghi maggiormente frequentati (Mensa, spogliatoi, servizi igienici, dormitori, uffici, etc.)</i> 13	
1.5 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE	15
1.6 MISURE DI IGIENE	16
1.7 SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEI MEZZI DI USO COMUNE	16
1.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	17
1.9 MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO	18
1.10 PRESIDII SANITARI E GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	21
1.11 SORVEGLIANZA SANITARIA	23
1.12 SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI.....	23
1.13 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	24
1.14 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	24
1.15 ALLEGATI.....	26
1.15.1 <i>Valutazione costi Covid - 19</i>	26



1. RISCHIO CONTAGIO COVID-19

Il presente paragrafo è redatto con riferimento a quanto disposto dal Governo in merito alle procedure e protocolli da attuare nei luoghi di lavoro per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.

Chiaramente, non potendo prevedere nella fase di redazione del presente documento l'evoluzione futura della pandemia, si prescrive che il Piano di Sicurezza venga aggiornato in funzione della reale situazione al momento dell'inizio delle lavorazioni, anche in funzione delle future Normative varate.

1.1 Definizione del virus – informativa preliminare

Si riporta un estratto del documento “VADEMECUM PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI a seguito emergenza Coronavirus (COVID-19)”, redatto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

1.1.1 Aspetti Generali

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARSCoV-2). Ad indicare il



nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

1.1.2 Sintomatologia

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare: I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: o naso che cola o mal di testa o tosse o gola infiammata o febbre o una sensazione generale di malessere. Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell'86% e nell'82% dei casi esaminati. Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%).

1.1.3 Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e



cotti. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

1.1.4 Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. Attualmente, le criticità più rilevanti riguardano la gestione delle polmoniti interstiziali e della conseguente insufficienza respiratoria che queste determinano. Nei casi in cui questa sintomatologia si palesi ha reso necessario, per gran parte dei contagiati ricoverati in regime di terapia intensiva, la necessità di ventilazione assistita con ossigeno-terapia.

1.2 Riferimenti normativi

- Decreti Leggi n.6 del 23 febbraio 2020, n.14 del 9 marzo 2020, n° 18 del 17 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E CSP
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA
NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA
COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE A VISSO

Perizia di Variante n. 1

**Integrazione del PSC in attuazione protocolli COVID-19 - Art. 100
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008**

DAG_5rc102a_Integrazione
PSC.doc

Data: febbraio 2021

Pag. 7 di 26

- DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale”;
- DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 25 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il Coronavirus (2019- nCoV);
- Circolare n.3190 del 3 febbraio 2020 del Ministro della Salute “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”;
- Circolare n.15350 del 12 marzo 2020 del Ministero dell'Interno “Polmonite da nuovo corona-virus (COVID-19)”;



- Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute “Covid-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- Protocollo condiviso del 14.03.2020 tra Governo e Parti Sociali per la regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
- Protocollo condiviso del 19.03.2020 di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri” del 24 aprile 2020, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
- ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, in cui si precisa che “le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020”.

1.3 Misure di carattere generale

Con particolare riferimento ai contenuti dei DPCM e del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri” del 24 aprile 2020, si richiamano preliminarmente delle misure di carattere generale relative a:

- datori di lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici, che dovranno rendere esecutive una serie di misure di sicurezza di tipo collettivo e individuale che comprendono l'informazione dei lavoratori e di tutti i soggetti che devono entrare in cantiere a vario titolo (fornitori, lavoratori autonomi, tecnici, manutentori, visitatori, etc.), la pulizia e sanificazione, la dotazione dei lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale e infine la revisione, se necessario, dell'organizzazione del cantiere.
- tutti i lavoratori presenti in cantiere a vario titolo che dovranno tenere comportamenti corretti e dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto da parte dei datori di lavoro, in adempimento della normativa vigente per contrastare e rallentare il



contagio, a cominciare dalle misure igieniche e comportamentali fondamentali valide per tutti i cittadini. Tali misure sono:

- lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o uso di gel a base alcolica;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro;
- devono essere evitati contatti ravvicinati, mantenendo una distanza di almeno un metro (a meno di misure più restrittive stabilite a livello regionale o locale);
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- devono essere evitate le strette di mano e gli abbracci fino alla fine dell'emergenza;
- devono essere coperti la bocca ed il naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o si tossisce o, in alternativa, usare la piega del gomito;
- deve essere evitato uso promiscuo di bicchieri o bottiglie;
- se si hanno sintomi simili all'influenza, si deve restare a casa, contattare il medico di medicina generale, la guardia medica o i numeri regionali.

Nei paragrafi successivi si illustrano invece in maggior dettaglio le indicazioni e le prescrizioni relative alle misure di precauzione aggiuntive al PSC vigente che potranno essere eventualmente integrate con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, in considerazione anche della consultazione del CSE con le rappresentanze sindacali aziendali, delle organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1.4 Informazione

La prima forma di prevenzione per il contenimento della diffusione del virus all'interno di un cantiere edile è la predisposizione di una corretta e diffusa informazione tra i lavoratori.

Si ritiene pertanto necessario prescrivere che il Datore di Lavoro organizzi delle apposite sedute di informazione e formazione per i lavoratori circa il rischio biologico da COVID-19 e tutte le relative misure di prevenzione e mitigazione previste nella Normativa di Riferimento, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza. I datori di lavoro dovranno inoltre informare tutto il personale e chiunque a vario titolo possa avere accesso in cantiere (fornitori, lavoratori autonomi, visitatori, etc.), anche tramite la consegna e/o affissione all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati (spogliatoi, mense,



etc.) di appositi cartelli e manifesti visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento e i numeri di emergenza previsti dal Ministero della Salute e dalle Regioni.

Autostrade per l'Italia ha predisposto un'apposita infografica relativa alla prevenzione da rischio COVID-19 (vedi allegati) di cui il CSE dovrà richiedere l'affissione nelle aree comuni e nelle aree di lavoro del cantiere.

In particolare, i contenuti dei suddetti materiali informativi dovranno prescrivere l'applicazione delle seguenti disposizioni:

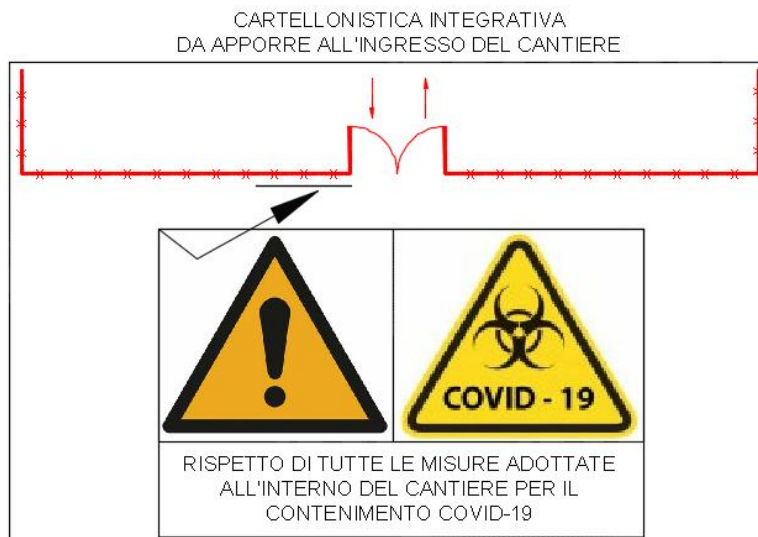
- obbligo per ogni lavoratore, prima di accedere in cantiere, di rilevazione della temperatura corporea; se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, il lavoratore non potrà accedere in cantiere e la persona sarà momentaneamente isolata e gestita come definito al paragrafo 0 in relazione alla Gestione delle Emergenze. La suddetta attività di controllo verrà eseguita da un preposto appositamente incaricato dal datore di lavoro, fermo restando che la rivelazione della temperatura costituisce un trattamento dei dati personali e pertanto è soggetta alla vigente normativa sulla privacy;
- divieto di accesso in cantiere a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- divieto di accesso o permanenza in cantiere e obbligo di tempestiva comunicazione al datore di lavoro o a persona da lui preposta laddove, anche successivamente all'ingresso in cantiere, sussistano quelle condizioni di pericolo (febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19) per le quali l'Autorità impone di contattare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria (ASL), avendo cura nel frattempo, se presente in cantiere, di rimanere ad adeguata distanza dagli altri lavoratori presenti;
- impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro all'interno del cantiere e in particolare:
 - mantenere la distanza di sicurezza di 1m (a meno di indicazioni più restrittive da parte delle autorità regionali o locali),



- utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro
- tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- l'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- obbligo da parte del datore di lavoro di idonea formazione del personale presente in cantiere in merito al corretto uso delle mascherine, dei guanti e in generale di tutti i DPI messi a disposizione dei lavoratori e indicati nel POS delle imprese.

Si riportano di seguito le tipologie e le caratteristiche della cartellonistica integrativa che potranno essere previste ed affisse all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati:

1.4.1 Ingresso del cantiere



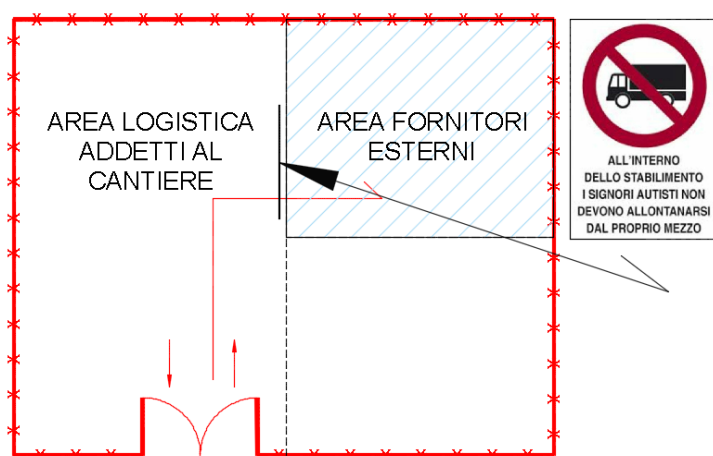


CARTELLONISTICA INTEGRATIVA
DA APPORRE ALL'INGRESSO DEL CANTIERE



1.4.2 Aree accessibili ai soli fornitori esterni al cantiere

CARTELLONISTICA INTEGRATIVA
DA APPORRE ALL'INGRESSO DELL'AREA ADIBITA AI SOLI
FORNITORI ESTERNI





PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E CSP
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA
NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA
COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE A VISSO

Perizia di Variante n. 1

**Integrazione del PSC in attuazione protocolli COVID-19 - Art. 100
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008**

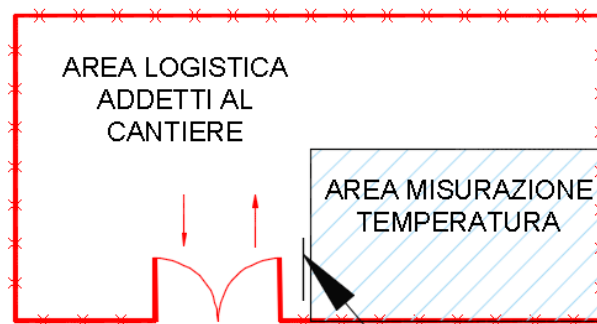
DAG_5rc102a_Integrazione
PSC.doc

Data: febbraio 2021

Pag. 13 di 26

1.4.3 Luoghi maggiormente frequentati (Mensa, spogliatoi, servizi igienici, dormitori, uffici, etc.)

CARTELLONISTICA INTEGRATIVA
DA APPORRE ALL'INGRESSO DELL'AREA
ADIBITA ALLA MISURAZIONE DELLA
TEMPERATURA





PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E CSP
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA
NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA
COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE A VISSO

Perizia di Variante n. 1

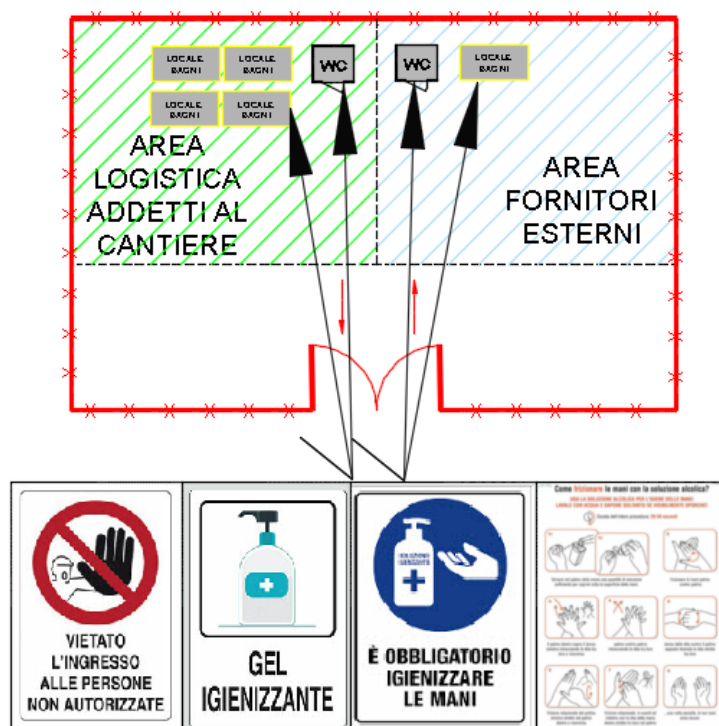
**Integrazione del PSC in attuazione protocolli COVID-19 - Art. 100
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008**

DAG_5rc102a_Integrazione
PSC.doc

Data: febbraio 2021

Pag. 14 di 26

CARTELLONISTICA INTEGRATIVA
DA APPORRE ALL'INGRESSO DELL'AREA ADIBITA AI SERVIZI IGIENICO
SANITARI DEI FORNITORI ESTERNI E DALL'AREA LOGISTICA DI
CANTIERE



CARTELLONISTICA INTEGRATIVA
DA APPORRE ALL'INGRESSO DELL'AREA ADIBITA
A DEPOSITO RIFIUTI COVID





1.5 Modalità di accesso dei fornitori esterni al cantiere

Come previsto dal Protocollo condiviso del MIT del 24/04/2020, il CSE dovrà tenere conto che tra le possibili fonti di rischio di fattori esterni verso l'area di cantiere rientra anche la presenza dei fornitori esterni che, in relazione all'attività di approvvigionamento del materiale necessario alle lavorazioni, possono rappresentare una possibile via d'ingresso del virus all'interno del cantiere stesso. Pertanto, al fine di ridurre le occasioni di contatto dei fornitori esterni con il personale presente in cantiere, dovranno essere predisposte le seguenti misure organizzative e procedurali, che potranno essere integrate in piena responsabilità e autonomia dal CSE e dal Datore di lavoro delle imprese esecutrici presenti in cantiere:

- aggiornamento del lay-out del cantiere con la predisposizione di appositi percorsi (ingresso, transito e uscita) dedicati ai fornitori esterni;
- riprogrammazione delle tempistiche di ingresso, transito e uscita dei diversi fornitori in cantiere, evitando per quanto possibile sovrapposizioni temporali tra fornitori diversi, e tra questi e le lavorazioni in cantiere;
- il fornitore esterno dovrà essere accolto all'ingresso in cantiere da apposito preposto. Il fornitore si recherà con il mezzo presso l'area dedicata alla sosta e dovrà rimanere possibilmente all'interno del mezzo stesso. Laddove possibile, l'appaltatore provvederà allo scarico del materiale con propri addetti e propri mezzi;
- nel caso in cui il fornitore esterno debba scendere dal mezzo, per l'approntamento dell'attività di carico/scarico, questo dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale minima di 1m (a meno di indicazioni più restrittive da parte delle autorità regionali o locali) dalle persone presenti e dovrà essere dotato dei necessari DPI (guanti e mascherina monouso della tipologia indicate dalle autorità sanitarie) che, nel caso, potranno essere forniti anche dal preposto di cantiere incaricato dell'accoglienza;
- il fornitore esterno non potrà avere accesso alle baracche di cantiere di uso comune (uffici, spogliatoi, wc, etc.) e dovrà utilizzare uno specifico wc chimico a lui dedicato da sottoporre a sanificazione sanitaria con la stessa periodicità di tutti gli altri apprestamenti e attrezzature di uso comune.



1.6 Misure di igiene

La responsabilizzazione dei lavoratori circa l'importanza della cura dell'igiene personale rappresenta un punto di primaria importanza per prevenire la diffusione del virus all'interno di un cantiere dove si trovano a operare contemporaneamente più individui. Dovranno quindi essere previste nei PSC e nei POS norme di igiene personale e collettiva, vigilando altresì affinché siano rispettate.

Di seguito si riportano alcune misure minime che potranno essere integrate in piena responsabilità e autonomia dal CSE e dal Datore di lavoro delle imprese esecutrici presenti in cantiere:

- prevedere per il personale presente in cantiere gel disinfettanti a soluzione idroalcolica (60-85%) per le mani, saponi liquidi e salviette monouso. È altresì favorita la predisposizione del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS;
- predisporre punti di erogazione del gel disinfettante nei punti strategici del cantiere (ingresso, in prossimità dei baraccamenti, dei wc, etc.), supportando quest'azione con specifica segnaletica e manifesti;
- prescrivere ai lavoratori di lavarsi spesso le mani anche durante le lavorazioni e, tassativamente, prima di entrare in cantiere e prima di indossare i guanti monouso, prima e dopo i pasti, all'ingresso e uscita dai servizi igienici;
- per il consumo dei pasti dovrà essere previsto l'utilizzo di piatti, bicchieri e posate di plastica usa e getta;
- i baraccamenti di cantiere dovranno essere arieggiati il più spesso possibile;
- i lavoratori dovranno essere invitati a riporre i propri indumenti personali nelle borse evitando di lasciarli esposti.
- dovrà essere vietato lo scambio di DPI o di altri oggetti personali (asciugamani) tra i lavoratori.

1.7 Sanificazione dei locali e dei mezzi di uso comune

La situazione di emergenza virologica su tutto il territorio nazionale comporta l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare e verificare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica con appositi prodotti disinfettanti a base di cloro o alcol dei locali e delle attrezzature di cantiere ad uso promiscuo quali:



- baraccamenti di uso comune (spogliatoi, bagni e docce, refettori e dormitori, uffici, etc.) presenti in cantiere e baraccamenti esterni al cantiere ma utilizzati per il cantiere;
- automezzi per il trasporto dei lavoratori, garantendo la pulizia delle maniglie delle portiere, dei finestrini, del volante, del cambio, etc., e mantenendo una corretta areazione all'interno dei veicoli;
- mezzi d'opera, con le relative cabine di guida, dopo ciascun utilizzo;
- attrezzature portatili qualora non fosse possibile presupporre un uso esclusivo. Sarà pertanto obbligatorio procedere alla pulizia dell'utensile con prodotti disinfettanti prima della consegna ad altro utente; dopo la disinfezione delle parti che vengono a contatto con le mani (impugnatura, pulsanti, spine, filo, ecc.), l'utente dovrà pulire le mani con gel igienizzante e si dovrà favorire comunque l'utilizzo di guanti monouso;

L'attività di sanificazione dovrà tassativamente essere svolta da personale dotato degli indumenti e dei dispositivi di protezione individuale.

I datori di lavoro, consultati il medico competente, il RSPP e il RLS (aziendale o territorialmente competente), definiranno la periodicità della sanificazione dei locali e dei mezzi di trasporto, anche in relazione al loro utilizzo.

Nel caso di persona affetta da Covid-19 all'interno del cantiere, si dovrà procedere alla sanificazione dei locali, degli alloggiamenti, come previsto nella circolare 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute, e alla loro ventilazione.

1.8 Dispositivi di protezione individuale

Premesso che le principali e prioritarie misure di prevenzione del contagio sono le norme di igiene e il distanziamento interpersonale, qualora le modalità operative non consentano di rispettare il distanziamento minimo tra i lavoratori previsto dalla Norme di Riferimento (generalmente pari ad almeno 1 m, salvo norme territoriali più restrittive come ad esempio la Regione Toscana che richiede 1,8 metri), e non siano possibili altre soluzioni organizzative, i lavoratori dovranno essere dotati di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (guanti monouso, mascherine monouso, tute monouso, occhiali, etc.) che dovranno essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Il datore di lavoro dovrà provvedere a



definirne nei POS le esigenze per ogni lavoratore in funzione anche delle mansioni e dell'organizzazione dei lavori e quindi rinnovare le rispettive dotazioni personali.

Non potendo comunque escludere l'avvicinamento tra gli addetti, dovranno comunque essere forniti a tutti almeno i seguenti DPI conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie: mascherine monouso, occhiali di protezione, guanti di protezione monouso.

A tal proposito si evidenzia che il punto 5 del protocollo MIT del 24 aprile 2020 riporta:

“data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Come si indossano le mascherine



Come si tolgono le mascherine



1.9 Misure di tipo organizzativo

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria Nazionale i CSE, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, potranno riorganizzare le attività lavorative con l'obiettivo di ridurre il rischio di far operare i lavoratori presenti in cantiere a distanza interpersonale inferiore a 1m (a meno di indicazioni più restrittive da parte delle autorità regionali o locali), richiedendo altresì ai datori di lavoro ulteriori approfondimenti all'interno dei POS con i dettagli delle proprie misure organizzative e procedurali.



Di seguito si riportano alcune misure minime organizzative e procedurali da prevedere, da non considerarsi esaustive, atte a diminuire i contatti tra i lavoratori:

- riorganizzazione delle attività lavorative (gestione aree di lavoro e turnazione dei lavoratori all'interno del cantiere) e conseguente rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita;
- aumento dei viaggi o dei mezzi per il trasporto dei lavoratori con furgoni o mezzi comuni, rivolti a garantire lo spazio di almeno un metro tra le persone trasportate e, se ciò non fosse possibile, la consegna di mascherina protettiva a tutti gli occupanti del mezzo;
- allestimento area carico/scarico e transito dei mezzi e del personale lungo percorsi predeterminati e segnalati (transennamenti, uso di cartellonistica, etc.);
- contingentazione dell'uso dei locali comuni, quali spogliatoi, refettori, locali di riposo e servizi igienici, in modo da garantire il distanziamento minimo di 1m (a meno di indicazioni più restrittive da parte delle autorità regionali o locali) sia nei percorsi che nelle postazioni. La regolamentazione dell'ingresso/uscita del personale dai locali di uso comune sarà affidata ad apposito preposto. Dovrà inoltre essere prevista la continua ventilazione dei locali ed un tempo ridotto di sosta all'interno;
- divieto di assembramenti di persone anche negli spazi del cantiere a cielo aperto;
- inserimento della flessibilità negli orari di ingresso, sosta pranzo e uscita del cantiere;
- riorganizzazione della pausa pranzo con riferimento alla modalità di consumo dei pasti, a causa della sospensione delle convenzioni con strutture di ristorazione, laddove chiuse per decreto (ad es.: consentire il rientro all'alloggio con prolungamento della pausa pranzo, turnazione della pausa pranzo, ecc).
- predisporre, ove possibile, un apposito baraccamento come locale "sosta sintomatico" destinato ad accogliere addetti che, durante l'orario lavorativo, presentino i sintomi da COVID-19.
- predisporre nel campo base/area logistica appositi contenitori per lo smaltimento dei DPI utilizzati. I suddetti contenitori, qualora le dimensioni del campo base/area



logistica lo consentano, dovranno essere ubicati in un apposito spazio possibilmente isolato e recintato e segnalato da specifica cartellonistica. La modalità di smaltimento dei DPI usati dovrà essere preceduta dalla corretta modalità per togliersi gli stessi e dal mantenimento della distanza di sicurezza tra addetti prevista dalla normativa (1m a meno di indicazioni più restrittive da parte delle autorità regionali o locali) per l'espletamento dell'attività di smaltimento;

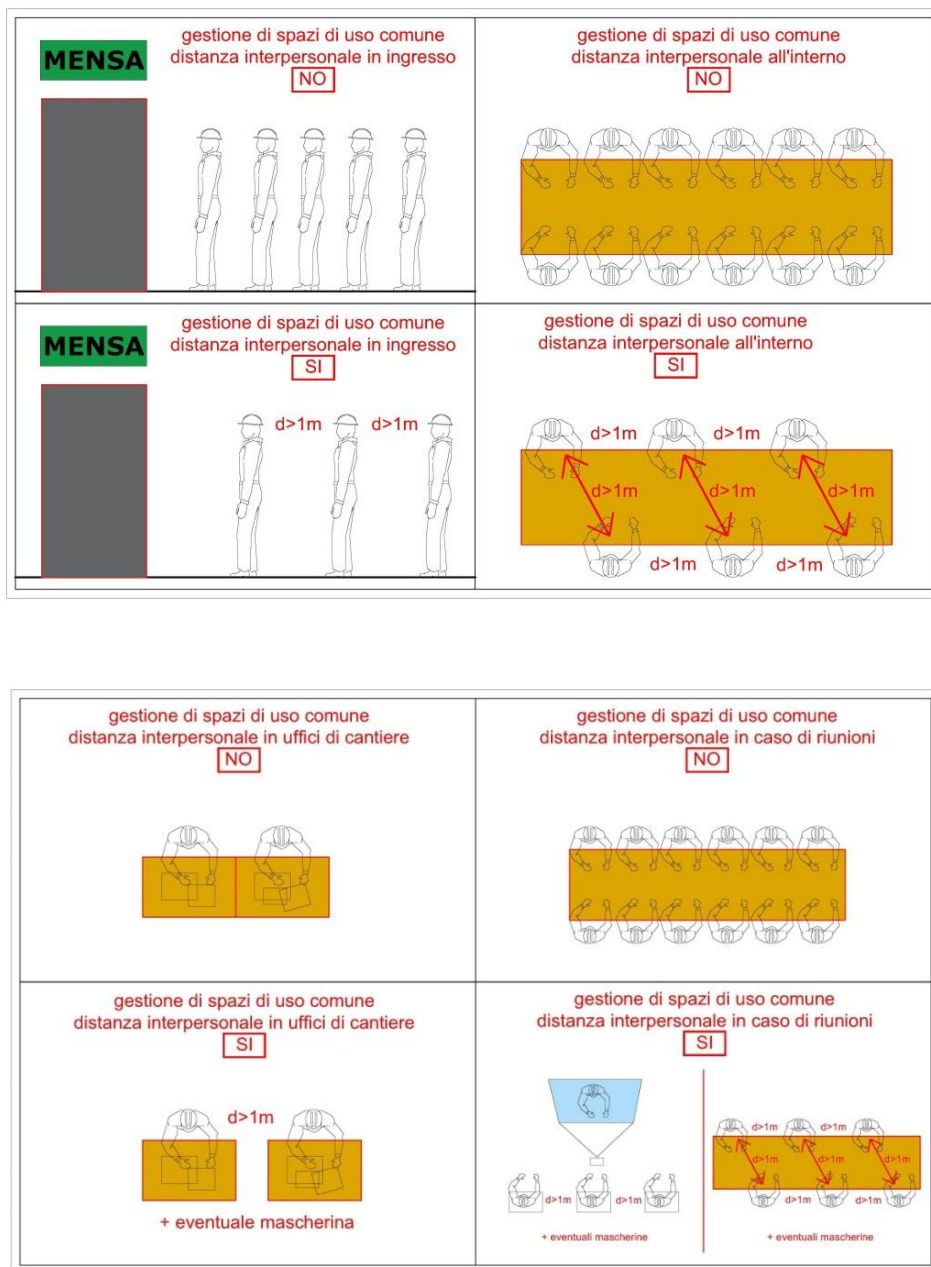
- nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati;
- le suddette misure dovranno essere in linea con il CCNL ed essere prese in intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria.

Per quanto riguarda l'attività di ufficio da svolgere all'interno dei baraccamenti, la presenza del personale dovrà essere organizzata in modo tale che sia rispettata la distanza interpersonale minima di 1m (a meno di indicazioni più restrittive da parte delle autorità regionali o locali). Qualora non si possa escludere l'avvicinamento reciproco, ovvero non essendo garantita la possibilità di effettuare le suddette attività mantenendo costantemente la distanza interpersonale minima di cui sopra, il personale dovrà indossare idonei DPI (mascherine monouso, guanti di protezione monouso, etc..)

Lo scambio documentale tra il Direzione Lavori/CSE e l'Appaltatore dovrà avvenire principalmente a mezzo mail/PEC, evitando le consegne a mano.

Le attività di formazione o le riunioni dovranno avvenire preferibilmente in modalità remota. Qualora per motivi di urgenza non fosse possibile adottare tali modalità, per i partecipanti alla riunione dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale minimo di 1m (a meno di indicazioni più restrittive da parte delle autorità regionali o locali); qualora non si possa escludere la possibilità di avvicinamento tra gli stessi a distanza inferiore alla minima suddetta, dovranno essere previsti idonei DPI (mascherine monouso, guanti di protezione monouso, etc..).

Di seguito si riporta un esempio di informativa e segnaletica da affiggere presso gli spazi comuni per le buone regole di comportamento e rispetto del distanziamento interpersonale:



1.10 Presidi sanitari e gestione delle emergenze

Il datore di lavoro dovrà predisporre in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) la presenza di un presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento. Per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e



fornitura agli stessi dei DPI necessari in relazione alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e che dovranno essere indicati all'interno del POS.

Nel caso di addetto che sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria, lo stesso lo dovrà dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro che dovrà operare in accordo alle disposizioni dell'Autorità sanitaria.

Il Datore di Lavoro dovrà altresì avvertire immediatamente il Direttore dei Lavori, il CSE e il Responsabile dei Lavori nominato dalla Committente.

- 1 se la persona sintomatica non ha ancora avuto accesso in cantiere, la stessa dovrà rimanere isolata nel suo alloggio sino a nuova indicazione;
- 2 se la persona sintomatica ha già avuto accesso in cantiere e quindi la stessa già dispone dei Dispositivi di protezione Individuali, con particolare riferimento alla mascherina monouso, dovrà essere messo in isolamento presso un predisposto locale "sosta sintomatico" o altro locale isolato all'interno del campo base, dove gli verrà misurata la febbre.

Il Datore di Lavoro o il Direttore di Cantiere, contestualmente all'attuazione dell'isolamento come sopra descritto, provvederà a sospendere le lavorazioni potenzialmente pericolose e ad avvertire le autorità sanitarie competenti mediante i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero (1500, 112, numeri verdi regionali) e, collaborando con quest'ultimi, ad adempiere alle indicazioni che gli saranno impartite. Nel caso in cui l'autorità sanitaria ritenga che le condizioni della persona sintomatica siano tali da non richiedere l'intervento sul posto dei sanitari, ovvero il sintomatico è in buone condizioni cliniche, lo stesso verrà dotato di un mezzo per lasciare il cantiere e porsi in isolamento presso il proprio alloggio. Sia la stanza dell'alloggio che il locale del cantiere dove il sintomatico è stato posto provvisoriamente in isolamento, dovrà essere successivamente soggetta a sanificazione unitamente all'eventuale mezzo fornitogli per spostarsi secondo le modalità definite nella Circolare n° 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute e dovranno altresì essere smaltiti gli effetti personali del lavoratore. Infine, il Datore di Lavoro o il Direttore di Cantiere, qualora l'addetto per il quale è stata attivata la presente procedura di emergenza sia riscontrato positivo al tampone COVID-19, collabora con le autorità sanitarie fornendo loro i nominativi di coloro che possono essere ritenuti "contatti stretti" della persona positiva negli ultimi 14



giorni al fine di agevolare l'autorità stessa nell'applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

1.11 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Essa deve proseguire nel rispetto delle misure igieniche contenute nel decalogo del Ministero della Salute. Il medico competente, nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, collabora con il datore di lavoro e i RLS/RLST nonché con il Direttore di Cantiere e il CSE.

1.12 Sospensione delle lavorazioni

Si elencano di seguito una serie di esempi, non esaustivi, che ai sensi del Protocollo del 24/04/2020 potranno comportare la sospensione delle lavorazioni se attestati dal CSE:

1. la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore a 1m (a meno di indicazioni più restrittive da parte delle autorità regionali o locali), non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, laddove risulti documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini;
2. l'accesso agli spazi comuni, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, e con il mantenimento della minima distanza di sicurezza di 1m (o altro valore definito dalle autorità locali) tra le persone che li occupano;
3. non è possibile assicurare il servizio di mensa per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi in luogo chiuso ed adeguato mantenendo le specifiche distanze;



4. se venisse accertato il contagio di un lavoratore da COVID-19, vi è l'obbligo di mettere in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato, e non risulta possibile la riorganizzazione della lavorazione e cronoprogramma delle lavorazioni;
5. laddove sia previsto il pernottamento degli operai in cantiere, e il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili;
6. indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.

1.13 Stima dei costi della sicurezza aggiuntivi

La stima dei costi della sicurezza aggiuntivi e la successiva contabilizzazione dovrà essere eseguita sulla base dell'allegata "Linee Guida per l'individuazione dei costi della sicurezza legati all'adozione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" fatta salva la facoltà di ulteriori integrazioni, da condividere con il Responsabile dei Lavori in funzione della specificità del singolo Appalto.

1.14 Stima dei costi della sicurezza aggiuntivi

Il CSE ed i Datori di Lavoro dovranno verificare per quanto di rispettiva competenza, la corretta e costante applicazione nei cantieri delle misure previste dalla Normativa di Riferimento, dal PSC, dai POS e dalle procedure di dettaglio allegare agli stessi.

In particolare, si ritiene necessario che il CSE provveda a:

- coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, a seguito delle nuove disposizioni e procedure adottate dalle Imprese Esecutrici e degli standard minimi richiesti dalla Committente;
- richiedere l'aggiornamento dei Piani Operativi di Sicurezza in considerazioni delle disposizioni aggiuntive per l'emergenza COVID-19;
- valutare eventuali ulteriori disposizioni o procedure di dettaglio rispetto a quanto già adottato dalle Imprese Esecutrici da verbalizzare in sede di riunione di coordinamento;



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E CSP
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA
NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA
COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE A VISSO

Perizia di Variante n. 1

**Integrazione del PSC in attuazione protocolli COVID-19 - Art. 100
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008**

DAG_5rc102a_Integrazione
PSC.doc

Data: febbraio 2021

Pag. 25 di 26

- richiedere all'Appaltatore di integrare i Piani di Gestione Emergenze (recepire i numeri per le emergenze COVID-19, inserire le procedure da adottare qualora un lavoratore presentasse i sintomi di contagio, etc..)
- verificare che sia stata fornita opportuna informativa dai Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici ai lavoratori in merito alle prescrizioni ed i comportamenti da adottare;
- verificare con opportuni sopralluoghi in cantiere (con frequenza da concordare con il RUP e comunque non inferiore a due volte a settimana) il rispetto delle disposizioni, fatta salva la facoltà dello stesso di integrarla ulteriormente in considerazione delle specificità del progetto di riferimento ed in funzione della specificità degli eventi possibili. Le verifiche dovranno essere verbalizzate ed inviate al RL settimanalmente tramite l'allegata chek-list "Verifica adempimenti per la prevenzione del contagio COVID-19"
- In caso di inadempimenti delle imprese esecutrici adottare idonei provvedimenti, ivi compresa la sospensione dei lavori, e segnalare immediatamente al Responsabile dei Lavori l'inadempimento.



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E CSP
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA
NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA
COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE A VISSO

Perizia di Variante n. 1

**Integrazione del PSC in attuazione protocolli COVID-19 - Art. 100
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008**

DAG_5rc102a_Integrazione
PSC.doc

Data: febbraio 2021

Pag. 26 di 26

1.15 Allegati

1.15.1 Valutazione costi Covid - 19

Per la valutazione analitica dei Costi COVID integrativi si rimanda al documento **SC0041-DAG_5rc101a**